REGOLAMENTO (CE) N. 1255/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1994

che riduce i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle albicocche per il mese di giugno 1994 in conseguenza dei riallineamenti monetari del gennaio 1993 e del maggio 1993 nonché del superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 [2], in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [4] in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore degli ortofrutticoli ai quali si applicano i coefficienti riduttori di 1,002583 e di 1,000426 di cui al regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [6]; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede di precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ogni settore considerato e di fissare il valore di detti prezzi e importi ridotti; che i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle albicocche per 1994 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1234/94 del Consiglio [7];

considerando che il regolamento (CEE) n. 1202/93 della Commissione [8] ha fissato a 283 200 t per le pesche, a 74 800 t per le nettarine e a 367 400 t per i limoni i limiti d'intervento per la campagna 1993/1994;

considerando che, a norma rispettivamente dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 [10], qualora, nel corso di una campagna di commercializzazione, le misure d'intervento adottate per le pesche, le nettarine e i limoni dovessero riguardare quantitativi che superano i limiti d'intervento fissati per i citati prodotti e per la campagna di cui trattasi, i prezzi di base e d'acquisto fissati per detti prodotti per la campagna successiva sono ridotti dell'1 % per fascia di superamento di 23 000 t per le pesche, di 3 000 t per le nettarine e di 11 200 t per i limoni;

considerando che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate nella Comunità per la campagna 1993/1994 hanno riguardato 690 051 t di pesche, 156 991 t di nettarine e 596 363 t di limoni, che pertanto la Commissione ha constatato per la campagna in parola un superamento dei limiti d'intervento di 406 851 t per le pesche, 82 191 t per le nettarine e 229 363 t per i limoni;

considerando che, ciò premesso, i prezzi di base e d'acquisto delle pesche, delle nettarine e dei limoni per il giugno 1994 fissati dal regolamento (CE) n. 1234/94 del Consiglio devono essere ridotti del 17 % per le pesche, del 20 % per le nettarine e del 20 % per i limoni; che tale diminuzione va ad aggiungersi a quella derivante dal riallineamento monetario del 13 maggio 1993 per le pesche e le nettarine; che i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, dei pomodori e delle albicocche per il giugno 1994, fissati dal regolamento (CE) n. 1234/94 del Consiglio, devono essere ridotti dello 0,04 % per i cavolfiori e le albicocche e dello 0,26 % per i pomodori; che tali diminuzioni sono imputabili ai riallineamenti monetari del maggio 1993 per i cavolfiori e le albicocche e dei mesi di gennaio e maggio 1993 per i pomodori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle albicocche per il periodo dal 1° al 30 giugno 1994 e i prezzi

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[4] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
[5] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[6] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
[7] GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 73.
[8] GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 30.
[9] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.
[10] GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

di base e d'acquisto dei pomodori per il periodo dall'11 al 30 giugno 1994, fissati dal regolamento (CE) n. 1234/94 del Consiglio, sono ridotti del 17,04 % per le pesche, del 20,03 % per le nettarine, del 20 % per i limoni, dello 0,26 % per i pomodori e dello 0,04 % per i cavolfiori e le albicocche e sono fissati come segue :

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
cavolfiori	24,57	10,65
pesche	37,45	20,78
nettarine	47,26	22,68
limoni	34,45	20,19
albicocche	41,14	23,43
pomodori (dall'11 al 20 giugno)	28,09	10,68
(dal 21 al 30 giugno)	25,55	9,92

I prezzi di cui sopra si riferiscono rispettivamente :

— ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio,

— alle pesche della varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merril Gemfree Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61-67 mm, presentate in imballaggio,

— alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro 61-67 mm, presentate in imballaggio,

— ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53-62 mm, presentati in imballaggio,

— alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 mm, presentate in imballaggio,

— ai pomodori dei tipi « tondo » e « costolato » della categoria di qualità I, calibro 57-67 mm, presentati in imballaggio.

Tali prezzi non tengono conto del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione